

DCO 656/2014/R/GAS

**Meccanismi regolatori di incentivazione per
lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta da
stoccaggio del sistema nazionale**

Documento per la consultazione

Milano, 19 gennaio 2015

PREMESSA

Anigas, con il presente documento, illustra le proprie osservazioni in materia di meccanismi regolatori per lo sviluppo di ulteriore capacità di stoccaggio per il quarto periodo di regolazione, in risposta al documento di consultazione dell'Autorità n. 656/2014/R/Gas.

OSSERVAZIONI GENERALI

Si rileva innanzitutto come gli orientamenti prospettati dall'Autorità scontano un'incertezza di fondo legata alla mancata definizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle necessità minime di ulteriore capacità di punta di cui all'art. 3 del d.lgs 93/11, al fine di assicurare adeguata sicurezza delle forniture al sistema.

L'individuazione delle esigenze minime dovrebbe infatti costituire il presupposto del relativo meccanismo incentivante che l'Autorità è chiamata a definire in attuazione dell'art. 3 del d.l. 133/14.

A tal proposito si rileva inoltre una discrasia tra l'orientamento dell'Autorità teso a definire una graduatoria *performance based* e l'intenzione del Ministero di individuare *ex ante* le infrastrutture in grado di assicurare un aumento della punta a disposizione del sistema nazionale, come si evince dalla stralcio della comunicazione, riportata nei considerata della delibera di avvio del procedimento consultivo (deliberazione 27 novembre 2014 n. 586/2014/R/GAS), con cui il MiSE preannunciava all'Aeegsi entro l'anno 2014 l'emanazione del Dpcm previsto dall'art. 3 del d.lgs 93/11.

Agli elementi di incertezza sopra descritti, si aggiunge l'assenza di un quadro regolatorio organico relativo al quarto periodo tariffario del servizio di stoccaggio; in particolare si fa riferimento alla mancata definizione di rilevanti aspetti relativi ai criteri di determinazione dei ricavi di riferimento per le imprese di stoccaggio (i.e. termine Υ per gli incentivi ai nuovi investimenti di cui all'art. 11 RTSG).

Tale contesto di indeterminatezza rischia di precludere l'eventuale richiesta da parte degli operatori di partecipazione al meccanismo.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Ambito di applicazione

S1. Osservazioni in merito all'ambito di applicazione.

Alla luce del quadro regolatorio di riferimento e ai principi di stabilità, certezza e non retroattività delle regole si ritiene opportuno che il meccanismo incentivante riguardi investimenti:

1. non solo in nuovi siti di stoccaggio, come sembra evincersi dall'utilizzo del termine "nuovo sito" nel DCO, bensì in potenziamento della punta di erogazione su siti di stoccaggio esistenti; ciò in quanto anche quest'ultima tipologia di investimento potrebbe contribuire a migliorare le prestazioni di punta di erogazione del sistema – i.e. i progetti di *infilling* dei pozzi su siti di stoccaggio esistenti generano un incremento di punta di erogazione a parità di spazio di *working gas*;
2. autorizzati e avviati - in termini di *spending* per realizzarli - entro l'anno 2015, in sede di prima applicazione;
3. autorizzati e avviati dall'anno 2015 per eventuali applicazioni successive nel quarto periodo di regolazione

purché la realizzazione di capacità di punta addizionale i) non discenderà da un nuovo obbligo della normativa primaria oppure ii) preveda già altri incentivi previsti dalla regolazione (art.8 RTSG sul riconoscimento del 20% dei ricavi addizionali derivanti dai conferimenti tramite aste per 8 anni o alla clausola di salvaguardia di cui al punto 1 della delibera 381/2012/R/GAS) - ciò per la finalità condivisibile di evitare sovrapposizioni.

Coerentemente con la decorrenza del nuovo periodo di regolazione tariffaria, si ritiene pertanto che a tutti gli investimenti autorizzati e avviati entro il termine del terzo periodo di regolazione ovvero entro il 31/12/2014, debba essere applicata la maggiore remunerazione del 4% per 16 anni prevista all'Articolo 11.3 dell'Allegato A (RTSG) alla Delibera ARG/gas 119/10, nonché la sua completa copertura tramite fattore di garanzia dei ricavi.

Inoltre, l'eventuale onere sostenuto per il riconoscimento dell'incentivazione dovrà essere coperto da componente addizionale alla tariffa di trasporto applicate a valle del PSV.

Criteri generali di incentivazione

S2. Osservazioni in merito ai criteri generali di incentivazione.

Con riferimento ai criteri generali di incentivazione, l'Autorità individua le logiche della selettività e della valorizzazione del servizio reso al sistema, secondo criteri misurabili e verificabili.

Con riferimento al principio della selettività, Anigas condivide il criterio generale di incentivare la realizzazione di nuova capacità di punta che migliora la performance attuale del sistema nazionale gas in termini di rapporto tra capacità di punta di erogazione e volume di *working gas* operativo e a tal fine individuare delle prestazioni minime per l'ammissibilità dell'incentivo. In particolare, si condivide la necessità individuata nella delibera 586/2014 di avvio di procedimento che prevedeva *"che gli investimenti ammessi al meccanismo di incentivazione siano in grado di assicurare performance non inferiori a quelle caratteristiche dell'attuale sistema nazionale degli stoccaggi"*.

Circa la valorizzazione del servizio reso e la verificabilità dell'effettiva performance rispetto a quella individuata tramite il citato indicatore di prestazioni, Anigas pur condividendo il principio ispiratore evidenzia perplessità circa la fattibilità delle verifiche *ex-post* in quanto:

- i) gli operatori di stoccaggio gestiscono il complesso delle capacità di stoccaggio di cui dispongono in modo coordinato e integrato al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, come previsto dall'art. 12 del decreto Letta;
- ii) i nuovi siti di stoccaggio, nonché i nuovi livelli e i potenziamenti di quelli esistenti hanno tempi e modi di sviluppo prevedibili ma incerti legati alle caratteristiche geologiche e al rischio minerario tipico di questa attività, di cui andrebbe opportunamente tenuto conto nella determinazione di criteri che risultino effettivamente incentivanti.

In aggiunta ai criteri sopra richiamati Anigas ritiene opportuno aggiungere i seguenti criteri generali di incentivazione: certezza, stabilità, chiarezza e congruità.

L'esigenza di stabilità e certezza della regolazione richiede che il quadro di riferimento sia definito *ex ante* e con congruo anticipo rispetto all'entrata in vigore dei provvedimenti e che lo stesso non venga modificato per la durata del periodo previsto. Si tratta di una condizione necessaria affinché gli operatori possano valutare – e non subire – gli impatti di tali criteri, anche nell'interesse dello stesso sistema e con l'obiettivo di valorizzare le risorse infrastrutturali.

Inoltre, i criteri dovrebbero essere tali da permettere all'operatore di calcolare in modo certo e chiaro la remunerazione prevista a fronte dell'investimento intrapreso, in particolare prevedendo la definizione di un livello di copertura dei ricavi riconducibili alla remunerazione addizionale (assimilabile al Y di cui all'articolo 11 della RTSG) pari a 1 e stabile per tutta la durata prevista per l'incentivo (proposto dall'Autorità pari a 8 anni).

Infine, nelle more dell'emanazione del Dpcm previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 93/11 per l'individuazione delle necessità minime di realizzazione di nuova capacità di stoccaggio al fine di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia, si ritiene che i criteri in consultazione debbano soddisfare il criterio della congruità e in particolare:

- essere definiti in modo da rendere effettivamente realizzabile la capacità minima individuata;
- minimizzare gli oneri complessivi ricadenti sul sistema nazionale del gas a parità di servizio erogato e a tal fine definiti a partire da una valutazione del costo di altre misure alternative agli stoccaggi per garantire la sicurezza del sistema quali, a titolo di esempio, gli interventi per il contenimento della domanda.

Indicatore prestazionale

S3. Osservazioni in merito all'utilizzo di indicatori di prestazioni per i siti di stoccaggio.

S4. Osservazioni in merito ad eventuali criteri alternativi per il calcolo della duration. Illustrare in maniera dettagliata i vantaggi che i criteri alternativi si ritiene possano offrire, anche in relazione alle finalità del meccanismo di incentivazione in discussione.

Premessa la necessità "che gli investimenti ammessi al meccanismo di incentivazione siano in grado di assicurare performance non inferiori a quelle caratteristiche dell'attuale sistema nazionale degli stoccaggi", Anigas ritiene opportuno che gli indicatori di prestazione siano individuati con riferimento alle attuali prestazioni medie del sistema degli stoccaggi.

Infatti, la previsione di un *ranking* dei progetti sulla base degli indicatori previsti e la selezione dei "migliori" progetti fino a capienza della capacità minima necessaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 93/11, garantiscono che in ogni caso saranno scelti solo i progetti che presentano le "migliori" caratteristiche di performance.

La definizione di indicatori "troppo sfidanti" in quanto definiti a partire dalle prestazioni dei migliori siti di stoccaggio - quali quelli presentati nel DCO - potrebbe invece rivelarsi un ostacolo all'individuazione e successiva realizzazione della capacità minima necessaria.

Con riferimento alle prestazioni da individuare, Anigas ritiene che valutazioni sul rapporto tra la capacità di punta di erogazione e il volume di *working gas* operativo associati ai nuovi investimenti siano più coerenti alle finalità perseguite. Il parametro della “*duration*”, quale indicatore che misura i giorni necessari per lo svuotamento del *working gas* del sito di stoccaggio, riflette di per sé le caratteristiche in termini di spazio di stoccaggio a scapito delle prestazioni di punta. A parità di *working gas* i siti con maggior capacità di punta presentano un minor valore della *duration*, ma per valori di *working gas* diversi, tale indicatore potrebbe rendere inammissibili investimenti con maggiore capacità di spazio associato, sebbene con pari o migliori prestazioni di punta di erogazione.

Sembrerebbe pertanto più corretto il riferimento al solo rapporto tra la capacità di punta di erogazione, calcolata ad esempio all’inizio della campagna erogativa – che risulterebbe anche maggiormente verificabile – e volume di *working gas* operativo.

Tale criterio garantirebbe di perseguire:

- la sicurezza del sistema, in quanto amplirebbe la potenziale partecipazione al meccanismo
- la minimizzazione dei costi, nella misura in cui l’incentivo è definito secondo i criteri sopra riportati.

Meccanismo di incentivazione

S 5. Osservazioni in merito al meccanismo di incentivazione, ivi incluse le disposizioni di natura asimmetrica.

In relazione alla grandezza cui associare l’incentivo unitario si ritiene che, per le ragioni espresse nei precedenti spunti di discussione in merito all’opportunità di far riferimento alla prestazione di punta erogazione ad inizio campagna erogativa, tale incentivo debba applicarsi alla prestazione di punta iniziale. Tale parametro appare infatti maggiormente misurabile rispetto alla punta massima che l’impresa di stoccaggio si impegna ad erogare agli utenti del servizio in modo continuativo per 15 giorni e risulta più rappresentativo del contributo alla punta del sistema nazionale del gas.

Circa il valore dell’incentivo proposto, si evidenzia come la mancanza nel DCO di elementi di dettaglio non permetta una valutazione sulla congruità dell’ammontare, che comunque dovrà essere determinato tenuto conto alla prestazione di punta che verrà considerata (ad esempio ad inizio campagna erogativa) e del costo associato al ricorso a misure alternative (es contenimento dei consumi di gas a titolo effettivo).

In relazione all'orientamento espresso al par. 5.4 del DCO, in cui l'Autorità si riserva di introdurre ulteriori misure incentivanti, si ribadisce che la definizione ex-ante dell'ammontare degli incentivi e la certezza del loro effettivo conseguimento costituiscono aspetti fondamentali nella decisione di investimento delle imprese di stoccaggio in quanto necessari ai fini di una corretta visibilità sui ritorni attesi.

In merito all'intenzione dell'Autorità di valutare meccanismi di incentivazione asimmetrici tra imprese di stoccaggio nuove ed esistenti, si ritiene opportuno valutare con attenzione la percorribilità di tale misura alla luce dell'attuale gestione integrata ottimizzata di più siti di stoccaggio di cui oggi beneficia il sistema italiano.

Modalità di accesso al meccanismo di incentivazione e verifica delle prestazioni

S 6. Osservazioni in merito alle modalità di ammissione e alla verifica delle prestazioni.

S 7. Osservazioni in relazione alle conseguenze di performance effettive inferiori alle performance minime previste per l'ammissibilità all'incentivo.

Si segnala che, nel caso di limitazioni dell'ambito di applicazione del meccanismo ai soli progetti autorizzati nel 2015, le tempistiche previste per la presentazione dell'istanza di adesione al meccanismo risulterebbero particolarmente stringenti (consultazione in corso, tempi necessari per le attività relative all'investimento, esecuzione delle perizie tecniche, etc.).

Relativamente alle caratteristiche delle prestazioni dei siti di stoccaggio, se da un lato si condivide che tali prestazioni possano essere certificate e verificate *ex-ante* da un soggetto tecnico indipendente, dall'altro si esprimono forti perplessità sulla possibilità di una loro verifica *ex-post*. Difatti le prestazioni effettivamente rese al sistema dai siti di stoccaggio dipendono anche da numerose variabili al di fuori del controllo dell'operatore di stoccaggio: ad esempio l'erogazione effettiva dipende da esigenze di bilanciamento di utenti e sistema, oltre che dal livello di riempimento dei giacimenti ad inizio campagna di erogazione. Una eventuale verifica delle prestazioni effettive di un sito di stoccaggio richiederebbe una gestione separata dello stesso rispetto al sistema, un suo utilizzo solo nei casi di interruzione delle forniture, un completo riempimento ad inizio campagna di erogazione e che non si verifichi alcun tipo di indisponibilità. Anche qualora venisse imposto un simile utilizzo di un sito ai fini della verifica *ex-post* e si verificassero tutte le condizioni sopra elencate, la gestione del sistema di stoccaggio verrebbe inevitabilmente disottimizzata, con effetti negativi sulla sicurezza del sistema nazionale nonché sulla futura operatività tecnica del sito sottoposto a tale utilizzo.

Infine, la riduzione della durata dell'incentivo a motivo dell'eventuale ritardo nella messa a disposizione del sito, non dovrà ragionevolmente essere prevista, oltre che per i casi di forza maggiore, anche in presenza di fenomeni esogeni non prevedibili e non imputabili all'impresa di stoccaggio (es. problematiche connesse con l'iter autorizzativo) che potrebbero comportare uno slittamento delle tempistiche.